

_VERBALE dell'ASSEMBLEA GENERALE DEI SOCI del 23/12/2023

(A.S.D. - ESENTE IMPOSTA DI BOLLO AI SENSI DELL'ART.1 - comma 646 - L. EGGE N°145 DEL 30 Dicembre 2018)

(A.S.D.- ESENTE DALLA TASSA DI REGISTRAZIONE ai sensi del D.LGS. n. 120/2023)

(A.P.S. - E.T.S. - ESENTE IMPOSTA DI BOLLO e TASSA DI REGISTRAZIONE, AI SENSI DELL'ART.82 - comma 5 - D. Lgs. N° 117/2017)

Il Giorno Ventitre del mese di Dicembre dell'anno Duemilaventitre, alle ore 16:00, in Campi Salentina, presso la Sede Sociale di via Squinzano, n. 16, si è riunita l'Assemblea Generale dei Soci con procedura d'urgenza e indifferibile, giusto Verbale del Consiglio Direttivo del 19 Dicembre u.s., dell'Associazione Sportiva Ricreativa e Culturale, nonché Ente del Terzo Settore, denominata "A.S.D. SPORTIVAMENTE RUGBY...IN ARTE" A.P.S.-E.T.S., in prima convocazione, per discutere e deliberare sul seguente

O.D.G.:

- **Modifica dello Statuto per adeguamento alla nuova disciplina dettata dal D. Lgs.117/2017, Codice del Terzo Settore, nonché alla Riforma dello Sport (Legge n.86/2010) e successivi Decreti di Attuazione, in particolare il D. Lgs.n. 120/2023.**

Assume la presidenza dell'Assemblea, la Sig.ra **MOGAVERO Francesca**, la quale, constatato che l'assemblea è stata regolarmente convocata, con procedura d'urgenza, contenente l'Ordine del Giorno, l'ora e il luogo e che sono presenti o rappresentati con delega n° 20_ soci su _27_, aventi diritto e iscritti nel Libro Soci, dichiara che la seduta deve ritenersi regolarmente costituita per la sua validità, nel rispetto di quanto stabilito dallo statuto vigente, per deliberare sul punto all'Ordine del Giorno e chiama a fungere da segretario verbalizzante il Prof. Pasquale Pio Grasso.

In merito al punto all'O.d.G. la Presidente premette che in data 18 Dicembre u.s. ha provveduto a registrare il nuovo Statuto con le dovute modifiche previste sia dalla Riforma dello Sport che dal Codice del Terzo Settore. La Presidente informa i presenti che In fase di registrazione al R.A.S.D. (Registro Nazionale delle Attività Sportive Dilettantistiche), l'Ufficio dello C.S.A.In., preposto alla valutazione di compatibilità con i Decreti Attuativi della Riforma del Terzo Settore, ci ha invitati ad apportare talune modifiche e integrazioni; continuando nell'intervento, la Presidente comunica che si rende, ovviamente, necessario ritornare all'Agenzia delle Entrate, al fine di provvedere alle modifiche e integrazioni utili per ottenere il placet alla conferma dell'iscrizione al R.A.S.D. essenziali per il rispetto dei requisiti previsti dalle due Riforme. Ella rammenta ancora che si è preso atto che è avvenuta l'iscrizione al Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (R.U.N.T.S.) già dal 20 gennaio

u.s., ed ha anche rammentato che al fine di ottenere la conferma dell'iscrizione al Registro Nazionale delle Attività Sportive Dilettantistiche (R.A.S.), in quanto affiliata alla Federazione Italiana Rugby (FIR) e all'Ente Nazionale di Promozione Sportiva e Sociale Centri Sportivi Aziendali e Industriali (CSAIn), i relativi Uffici preposti sia della F.I.R. che dello C.S.A.In. verificheranno la compatibilità con le direttive della Riforma dello Sport e dei relativi Decreti Attuativi; per tali ragioni si è ritenuto necessario indire l'Assemblea Generale dei Soci, in via d'urgenza, per esaminare e approvare le modifiche da apportare allo Statuto, appunto, in virtù di quanto disposto dall'Ufficio verificatore della compatibilità dei requisiti con il D. Lgs. 117/2017 (Codice del terzo Settore), nonché per quanto disposto dai Decreti attuativi della Riforma dello Sport (Legge n.86/2019).

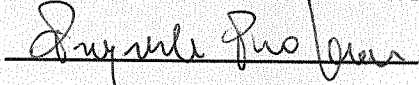
A conclusione della rilettura di ogni altro articolo, evidenziando le ulteriori modifiche, viene posto in votazione palese, per alzata di mano, lo Statuto modificato. L'Assemblea, con voto unanime, DELIBERA di approvare il nuovo Statuto modificato che viene allegato al presente Atto, formandone parte integrante.

La Presidente viene incaricata di compiere, o far compiere da un suo Delegato, tutte le pratiche necessarie per la registrazione del presente atto, non soggetta all'imposta sul bollo e all'imposta di registro (A.P.S.-E.T.S.), ai sensi dell'Art. 32 del D. Lgs. 117/2017 (Codice del Terzo Settore), nonché non soggetto all'imposta sul bollo in quanto Associazione Sportiva Dilettantistica (A.S.D.) dell'Art.1 - comma 646 - Legge n°145 del 30 Dicembre 2018 e non soggetta alla tassa di registrazione ai sensi del D. Lgs. n.120/2023.

La Presidente ed il Segretario verbalizzante vengono incaricati, dando per rato ora per allora l'operato della Presidente, alla sottoscrizione del presente Atto e dell'allegato Statuto, ed altresì, l'assemblea autorizza il Presidente, o un suo delegato, a provvedere alla trascrizione dell'atto presso gli Uffici della Agenzia delle Entrate di Lecce; successivamente, l'assemblea autorizza il Presidente a provvedere al deposito del presente Atto e Statuto, sia al Registro Nazionale delle Associazioni Sportive Dilettantistiche (R.A.S.), e sia al Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (R.U.N.T.S.).

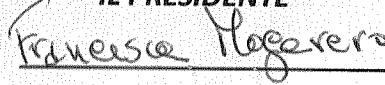
Null'altro essendovi da discutere e deliberare e la Presidente dichiara sciolta l'assemblea alle ore 17:45, previa stesura, lettura e approvazione del presente verbale.

IL SEGRETARIO VERBALIZZANTE



(Pasquale Pio GRASSO)

IL PRESIDENTE



(Francesca MOGAVERO)

Registrato all'Ufficio Territoriale di Lecce

il 27/12/23 al n° 1962 serie 3

versati € 15.000

con Mod. F24 del 2

IL COORDINATORE PRON-Office
Albino Pugliese, Anna Giusio
*Firma su delega del Titolare Principale

STATUTO SOCIALE

A.S.D. "SPORTIVAMENTE RUGBY ... IN ARTE" A.P.S.- E.T.S.

Associazione Sportiva Dilettantistica - Associazione di Promozione Sociale- Ente del Terzo Settore

.....

Costituzione - Denominazione - Sede - Durata

Art. 1. E' costituita, ai sensi del libro I capo II articoli 14 e seguenti del Codice Civile, nel numero minimo dei soci previsto dalla legge, con sede in **Campi Salentina (Cap _73012)**, alla **Via Squinzano, n. 16_** quale **Ente del Terzo settore**, una **associazione sportiva dilettantistica (ASD)** e **associazione di promozione sociale (APS)**, denominata (*associazione sportiva ricreativa e culturale*):

A.S.D. "SPORTIVAMENTE RUGBY ... IN ARTE" A.P.S. – E.T.S.

in conformità ai dettami della **Riforma dello Sport (L.S..86/2019)** ed al **D. Lgs. N.36/2021**, nonché in conformità al dettato dell'**art. 35 del Codice del Terzo Settore (D. Lgs 117/2017)**. L'associazione, ricomprende nella denominazione anche l'acronimo **ETS**, **avendo ottenuto**, già dal 20 Gennaio 2023, l'**iscrizione al Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS)**, nonché l'iscrizione al **Registro Nazionale delle Attività Sportive Dilettantistiche (R.A.S.D.)**.

Il **trasferimento** della sede legale nell'ambito dello stesso Comune potrà avvenire con delibera del Consiglio Direttivo. Il trasferimento della sede legale in altra città dovrà essere disposta con delibera dell'Assemblea di modifica dello statuto. La durata dell'Associazione è a tempo indeterminato.

Art. 2. L'associazione **A.S.D. "SPORTIVAMENTE RUGBY ... IN ARTE" A.P.S.- E.T.S.** più avanti chiamata per brevità **Associazione**, è priva di personalità giuridica e si ispira ai principi di **democraticità e gratuità**, **non ha scopo di lucro** e persegue esclusivamente finalità di **solidarietà sociale**. L'Associazione non ha scopo politico ed è ispirata ai principi di democrazia e di uguaglianza dei diritti di tutti gli associati, nonché **nel pieno rispetto della parità di genere**.

Finalità e attività

Art. 3. L'associazione opera per il **perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale**, in via principale in favore dei propri **Soci e loro familiari, Enti Associati, partecipanti e Tesserati** all'Organizzazione Nazionale cui l'associazione è affiliata, **o di terzi**. L'associazione realizza i propri scopi con le seguenti attività di interesse generale (*tra quelle previste dall'Art.5 del D. Lgs.117/2017*):

- a) **interventi e servizi sociali** ai sensi dell'articolo 1, commi 1 e 2, della legge 8 novembre 2000, n. 328, e successive modificazioni, e interventi, servizi e prestazioni di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, e alla legge 22 giugno 2016, n. 112, e successive modifiche;
- d) **educazione, istruzione e formazione professionale**, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;
- f) interventi di **tutela e valorizzazione del patrimonio culturale** e del paesaggio, ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni;
- g) **formazione universitaria e post-universitaria**;
- h) **ricerca scientifica di particolare interesse sociale**;

Francesca Roggero
Inquadrato

i) organizzazione e gestione di **attività culturali, artistiche o ricreative** di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;

k) **organizzazione e gestione di attività turistiche** di interesse sociale, culturale o religioso;

l) **formazione extra-scolastica**, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà educativa;

m) attività diverse, di **servizi, secondarie e strumentali ad enti del Terzo settore ai sensi della Riforma del Terzo Settore e ad associazioni sportive dilettantistiche e/o senza fini di lucro ai sensi della Riforma dello Sport**;

t) **organizzazione e gestione di attività sportive dilettantistiche e eventuali impianti utilizzati**; l'associazione, in particolare, nell'ambito della **promozione di attività sportive dilettantistiche**, si propone:

- tra gli altri scopi descritti nel presente statuto, anche l'impegno di una azione avente come oggetto uno specifico riferimento all'esercizio dell'organizzazione e gestione di **attività sportive dilettantistiche**, ivi comprese la **formazione, la didattica, la preparazione e l'assistenza all'attività sportiva dilettantistica**;
- la **promozione e l'organizzazione di manifestazioni sportive e ricreative** idonee al raggiungimento dello scopo previsto dal presente statuto (tornei, mostre, gare, incontri, amichevoli, etc.), ovvero la partecipazione a dette manifestazioni da altri enti organizzate; nonché l'**organizzazione di corsi di addestramento ad ogni tipo di disciplina sportiva**;
- **organizzare attività didattica** per l'avvio, l'aggiornamento e il perfezionamento nelle attività sportive;
- **agevolare l'esercizio di ogni attività sportiva purché a carattere dilettantistico**, sia come modo di impiego del tempo libero sia come recupero di soggetti cosiddetti a **rischio**, non solo a **carattere amatoriale**, affiliandosi ad un Ente di Promozione Sportiva, **oppure agonistico**, affiliandosi alle relative Federazioni Sportive, del C.O.N.I. e assicurando quei **servizi direttamente connessi all'attività istituzionale**, per una migliore realizzazione degli scopi sociali;
- offrire un **impegno specifico teso al rispetto delle norme sull'Ordinamento Sportivo**, ispirato dalla **Riforma dello Sport (Legge n.86/2019)**, confacente a principi di **democrazia e di uguaglianza dei diritti di tutti gli associati**, con particolare riferimento alla **parità di genere**, con la previsione dell'elettività delle cariche sociali, fatte salve le società sportive che assumono la forma societaria per le quali si applicano le disposizioni del **codice civile**;
- di realizzare iniziative che, direttamente o indirettamente promuoveranno le attività socio educative, socio assistenziali sanitarie, nonché sportive dilettantistiche, in particolare attività che favoriscano in ogni modo le attività scolastiche, parascolastiche ed extrascolastiche, anche a favore di **persone svantaggiate** per motivi fisici, psichici, familiari, economici e sociali in genere;
- favorirne l'**informazione**, in particolare nelle **Istituzioni Scolastiche e tra i giovani**;
- creare i requisiti necessari per lo **sviluppo**, anche mediante la realizzazione e/o la gestione dei relativi impianti;

- 
- 
- **formare, preparare e gestire atleti e/o squadre, nonché promuovere e organizzare gare, tornei ed ogni altra attività sportiva in generale;**
 - **partecipare a tornei, campionati e manifestazioni, con le finalità e con l'osservanza delle norme e delle direttive del C.O.N.I., delle Federazioni Sportive Nazionali e degli Enti di Promozione Sportiva e Sociale riconosciuti dal CONI e dal Ministero degli Interni, oppure ONLUS, cui l'associazione può affidarsi con delibera del Consiglio Direttivo.** Costituiscono, quindi, parte integrante del presente Statuto le norme degli statuti e dei regolamenti del C.O.N.I., delle Federazioni Sportive e degli Enti di promozione sportiva e sociale cui aderisce la Società.
 - Di esercitare **attività diverse da quelle principali**, a condizione che abbiano **carattere secondario e strumentale rispetto alle attività istituzionali**, secondo criteri e limiti definiti con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri o dell'Autorità politica da esso delegata in materia di **sport e solidarietà sociale**, di concerto con il **Ministro dell'economia e delle finanze**, da adottarsi ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400 e con le Direttive del **Ministero dello Sport e del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali**. A titolo esemplificativo e non esaustivo l'associazione potrà svolgere l'attività secondaria di cessione di articoli sportivi, bevande, alimenti ai propri tesserati e/o associati, di raccolta fondi nonché attività ricreative nei limiti stabiliti dal citato Decreto di cui al precedente periodo, quindi anche a favore di **minori "a rischio"** di gravi fenomeni sociali, quali il disagio giovanile, l'abbandono scolastico, il bullismo, ecc. nonché di ogni attività sportiva dilettantistica, ricreativa e culturale, e servizi direttamente connessi.

Nell'ambito delle **attività diverse di solidarietà sociale**, ma direttamente connesse a quelle istituzionali, l'associazione intende:

- **promuovere la formazione professionale** tramite corsi, lezioni e conferenze a **sfondo sociale**, ad es. pedagogico, psicologico, geriatrico, sociologico, commerciale, ecc. in particolare nella formazione di **Operatori turistici** con specifiche funzioni di **Marketing territoriale**, nonché di **Operatori della Sicurezza**, per quanto riguarda gli aspetti tecnici e igienici, ivi compreso il primo soccorso con defibrillatori, nonché della generale **sicurezza nelle scuole, negli impianti sportivi e nei luoghi di lavoro**.
- **porsi nei confronti delle Istituzioni scolastiche** come **Agenzia formativa**, nonché interlocutrice e di confronto e di discussione, con le **Istituzioni (Comuni, Province Regione, Enti Pubblici e Privati)** in genere, ma con particolare attenzione con le **Istituzioni Scolastiche**, su problematiche relative al mondo della **Scuola e dello Sport, della Cultura e dell'Arte**, promuovendo altresì la cultura del Mondo del Non profit, cercando di approfondirne le varie tematiche di carattere **tecnico e socio/culturale**;
- **promuovere il marketing territoriale**, contribuendo soprattutto alla **valorizzazione del territorio del Salento e della intera Puglia**, attraverso tutte quelle attività che possono incrementarne lo sviluppo sociale ed economico: **istruzione, formazione, sport dilettantistico, tutela, promozione e valorizzazione delle cose di interesse storico e artistico, tutela e valorizzazione della natura e dell'ambiente, promozione della cultura e dell'arte, ricerca scientifica di particolare interesse sociale**; e si prefigge altresì, di dare il proprio contributo in ogni situazione inquadrabile tra gli interventi di **Protezione Civile e del Volontariato Sociale** (anche per le attività sociali del sodalizio); nonché iniziative di **tutela e**

Francesca Pogerero

Angela Sio Uau

valorizzazione della natura e dell'ambiente, anche mediante la cura e la gestione di parchi, del "verde pubblico" ivi comprese le aree e gli spazi di verde attrezzato;

- realizzare a favore dei Soci e delle loro famiglie, dei Tesserati e partecipanti, e degli Enti Associati, e più in generale, a favore delle persone e loro aggregazioni, in condizioni di bisogno, e nei limiti consentiti dalle proprie possibilità, assistenza tecnico sportiva e assistenza amministrativa a Enti Non Profit mediante l'applicazione delle regole dell'Economia Sociale, anche al fine di rappresentarli e di far comprendere loro l'importanza della mutualità, del volontariato, e della solidarietà, ed altresì assistenza tecnica in genere, ma anche morale, culturale e sociale;
- operare nei campi dell'informazione, ed altresì, promuovere e pubblicizzare la propria attività e la propria immagine;
- svolgere qualunque altra attività, affine a quelle sopra indicate, compiere tutti gli atti e concludere tutte le operazioni contrattuali di natura mobiliare ed immobiliare, industriale, creditizia ed finanziaria e quant'altro necessario ed utile per la realizzazione degli scopi sociali, e, comunque, sia direttamente che indirettamente, attinenti ai medesimi scopi.

Art. 4. Per lo svolgimento di ogni attività sociale, sia di carattere istituzionale o di altre attività secondarie (Art.5) descritte nel presente statuto, l'associazione si avvale anche dell'attività di **volontariato** dei propri associati o delle **persone aderenti agli Enti Associati**.

Per il **perseguimento dei propri scopi** l'associazione potrà inoltre aderire anche ad altri organismi, a carattere locale o nazionale o europeo, tra cui le **reti associative** di cui condivide finalità e metodi, nonché collaborare con Enti pubblici e privati, anche nella fase del co-programmazione e relativa realizzazione di progetti specifici, al fine del conseguimento delle finalità statutarie.

Art. 5. L'Associazione su deliberazione del Consiglio Direttivo, può aprire **delegazioni, sportelli e/o sezioni staccate ovvero sedi operative**, in tutto il territorio italiano e negli Stati della Comunità Europea, nominando, laddove se ne ravvisi la necessità da parte del Consiglio Direttivo, i **fiduciari di sezione**.

Art. 6. Ai sensi dell'art. 6 del D. Lgs. 117/2017, l'associazione potrà, dunque, svolgere attività di altra natura purché siano **secondarie, direttamente connesse e strumentali** alle attività istituzionali dell'associazione medesima, secondo criteri e limiti definiti con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri o dell'autorità politica ad esso delegata in materia di sport, di concerto con il Ministro dell'Economia e delle finanze, da adottarsi ai sensi dell'art.17, co.3, L.400/1988.

I Soci e i Tesserati

Art. 7. Possono diventare **soci dell'associazione** tutti coloro, persone fisiche, che ne fanno richiesta, ne condividono gli scopi e intendano impegnarsi per la loro realizzazione, nel rispetto delle norme statutarie e dei Regolamenti Organici dell'associazione. Il mantenimento della qualifica di socio è subordinato al pagamento della quota associativa annuale nei termini prescritti dal Consiglio Direttivo.

I **"Tesserati"** sono coloro che, anche se non sono membri dell'ASD, partecipano attivamente alle **attività sportive, ricreative o culturali**, offerte dall'associazione. Di solito, i tesserati sono atleti, allenatori, volontari o altre persone coinvolte direttamente nelle attività dell'ASD. I tesserati ricevono una tessera o un documento

simile che conferma la loro iscrizione all'Organismo Sportivo Nazionale di riferimento e fornisce loro accesso alle attività sportive dell'associazione.

Art. 8. La domanda di **ammissione a socio**, deve essere presentata al Consiglio Direttivo. Il Consiglio deciderà sull'accoglimento o il rigetto dell'ammissione dell'aspirante. L'adesione del socio o dell'Ente Associato è annotata nel relativo libro soci e libro enti associati. **E' facoltà del Presidente, accogliere o meno, le domande di tesseramento, tramite l'associazione, all'Organismo Sportivo Nazionale** cui il sodalizio è affiliato; **è facoltà del Presidente, o di un suo delegato, se autorizzati dal Consiglio Direttivo, ammettere i richiedenti l'ammissione a socio, con riserva;** le ammissioni dovranno essere ratificate dal Consiglio Direttivo nella prima riunione utile del Consiglio medesimo.

Art. 9. Il rigetto della domanda di iscrizione deve essere comunicato per iscritto all'interessato specificandone i motivi entro 60 giorni. In questo caso l'aspirante socio entro 60 giorni ha la facoltà di presentare ricorso all'assemblea che prenderà in esame la richiesta nel corso della sua prima riunione.

Diritti e doveri dei soci e tesserati

Art. 10. **Tutti gli associati**, hanno il diritto di essere informati su tutte le attività ed iniziative dell'associazione, di partecipare con diritto di voto alle assemblee, di essere elettori ed eleggibili alle cariche sociali e di svolgere le attività comunemente concordate e condivise. Ciascun socio o Ente associato, ha diritto di esaminare i libri sociali previa richiesta da formularsi al Presidente e da evadersi entro 15 giorni. Essi hanno, inoltre, il diritto di recedere, con preavviso scritto di almeno 8 giorni, dall'appartenenza all'associazione. I diritti di partecipazione non sono trasferibili. La quota associativa ed ogni altra somma versata **non è rimborsabile, rivalutabile e trasmissibile**. I soci, hanno l'obbligo di rispettare e di far rispettare le norme dello statuto e degli eventuali regolamenti. Resta inteso che i soci o Enti associati che abbiano cessato di appartenere all'associazione non hanno alcun diritto sul patrimonio della stessa. **Ogni associato, per mantenere la qualifica di Socio o di Tesserato, versa alla cassa sociale, una quota associativa** fissata annualmente dal Consiglio Direttivo. Il pagamento delle quote sociali mensili ha luogo direttamente nelle mani del Tesoriere o del Presidente o persona all'uopo delegata. Ogni **Associato**, e ogni **Tesserato** altresì, dovrà concorrere con **contributi associativi** (di *compartecipazione alle spese*) per far fronte, appunto, alle spese inerenti la realizzazione dei servizi di natura istituzionale o a quelli **secondari, o direttamente connessi e strumentali a quelli istituzionali**, e di cui **chiedono la fruizione**.

Perdita della qualità di socio o tesserato

Art. 11. La qualità di socio si perde:

- a) per morte;
- b) per **morosità** nel pagamento della quota associativa o dei contributi associativi;
- c) dietro **presentazione di dimissioni scritte**, tale recesso avrà decorrenza immediata. Resta fermo l'obbligo per il pagamento della quota sociale per l'anno in corso;
- d) per **esclusione**. Perdono la qualità di socio o di tesserato, **per esclusione**, coloro che si rendono colpevoli di atti di indisciplina e/o comportamenti scorretti ripetuti che costituiscono violazione di norme statutarie e/o regolamenti interni; oppure che senza adeguata ragione si mettano in condizione di inattività prolungata. La perdita della qualità di socio è deliberata dal Consiglio Direttivo. Contro il provvedimento di

Francesca Roggero
Inquadratura

esclusione di cui alla lettera d) il socio, escluso ha 60 di giorni di tempo per fare ricorso all'Assemblea che dovrà deliberare entro e non oltre 60 giorni dal ricorso medesimo.

Volontari

Art. 12. Sono **volontari** coloro, che condividono gli scopi sociali dell'associazione, prestando, **per libera scelta ed in modo personale, attività spontanea, gratuita, senza fini di lucro**, neanche indiretti, ed esclusivamente per fini di solidarietà. L'attività del **volontario non può essere retribuita in alcun modo** nemmeno dal beneficiario. Al volontario possono essere rimborsate dall'associazione soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dall'associazione. **Ai sensi dell'art. 17 comma 4 del D. Lgs. 117/2017** le spese sostenute dal volontario possono essere rimborsate anche a fronte di una autocertificazione resa ai sensi **dell'art. 46 del D.P.R. n.445/2000**, purché non superino l'importo di **10 euro giornalieri e 150 euro mensili**, previa delibera del Consiglio Direttivo che stabilisca le tipologie di spese e attività di volontariato per cui è ammessa questa modalità di rimborso.

La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'ente di cui il volontario è socio o associato o tramite il quale svolge la propria attività volontaria. Non si considera volontario l'associato che occasionalmente coadiuvi gli organi sociali nello svolgimento delle loro funzioni. I soci che prestano attività di volontariato, ai sensi dell'art. 18, comma 1, del D. Lgs. n. 117/2017, sono assicurati contro gli infortuni e le malattie, connessi allo svolgimento dell'attività stessa, nonché per la responsabilità civile verso terzi. I soci volontari sono iscritti in un apposito registro. In ottemperanza **dell'art.29 del D. Lgs. N.36/2021**, l'associazione può avvalersi nello svolgimento delle proprie **attività sportive istituzionali**, di **volontari** che mettono a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità per promuovere lo sport, in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti, ma **esclusivamente con finalità amatoriali**. Le prestazioni dei **volontari sportivi**, sono comprensive dello svolgimento diretto della attività sportiva dilettantistica, nonché **della formazione, della didattica** e della preparazione degli atleti.

Sostenitori

Art. 13. Possono altresì essere riconosciuti in qualità di **sostenitori** tutte le persone che, condividendone gli ideali, danno un loro contributo economico libero e volontario. I **sostenitori non hanno diritto di voto, non hanno il diritto di elettorato attivo e passivo ma hanno il diritto ad essere informati** delle iniziative che vengono di volta in volta intraprese dall'associazione.

Lavoratori

Art. 14. L'associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura, anche dei propri associati, **purché non volontari**, laddove necessario ai fini dello svolgimento delle attività d'interesse generale di cui all'art. 3 del presente statuto e al perseguimento delle proprie finalità. In ogni caso, il numero dei lavoratori impiegati nell'attività non può essere superiore al cinquanta per cento del numero dei volontari o al 5 per cento del numero degli associati.

Tra i lavoratori di altra natura è prevista la figura del **Lavoratore Sportivo**, così come prevede **l'Art.25 del D. Lgs. n. 36/2021 e decreti successivi fino all'ultimo D. Lgs. n. 120/2023**; ovvero è **lavoratore sportivo l'atleta**,

l'allenatore, l'istruttore, il direttore tecnico, il direttore sportivo, il preparatore atletico e il direttore di gara che, senza alcuna distinzione di genere e indipendentemente dal settore professionistico o dilettantistico, esercita l'attività sportiva verso un corrispettivo; è **lavoratore sportivo** anche ogni tesserato, ai sensi dell'articolo 15, che svolge verso un corrispettivo le mansioni rientranti, sulla base dei regolamenti dei singoli enti affilianti (Federazioni Sportive, Discipline Sportive o Enti Nazionali di Promozione Sportiva), tra quelle necessarie per lo svolgimento di attività sportiva, con esclusione delle mansioni di carattere amministrativo-gestionale.

Organi Sociali e Cariche Elettive

Art.15. Sano organi dell'associazione:

- a) l'Assemblea dei soci;
- b) il Presidente
- c) il Consiglio Direttivo;
- d) l'Organo di controllo, laddove eletto;
- e) Il Revisore dei conti, laddove eletto.

Le su dette **cariche sociali sono elettive**. In ottemperanza dell'Art.11 del D. Lgs. n. 36/2021 è fatto divieto agli amministratori delle associazioni e società sportive dilettantistiche (A.S.D.) di ricoprire qualsiasi carica in altre società o associazioni sportive dilettantistiche nell'ambito della medesima Federazione Sportiva Nazionale, Disciplina Sportiva Associata o Ente Nazionale di Promozione Sportiva riconosciuti dal CONI.

L'Assemblea

Art.16. L'Assemblea è organo sovrano ed è composta da tutti i soci e ciascun associato ha diritto a un voto. se iscritto nel Libro degli associati da almeno tre mesi. In ottemperanza del principio enunciato dal **Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali con la nota n.1309 del 06.02.2019** dove si ribadisce che sarebbe contrario al principio della parità dei diritti tra di tutti gli associati escluderli, **si stabilisce che ogni socio maggiorenne è elettore ed eleggibile - salvo casi di incompatibilità - ma anche che i minorenni debbano godere del diritto di voto in assemblea** e che la loro volontà, quindi il diritto di voto, **viene esteso a uno dei genitori** o a che ne ha la patria potestà; anche in ottemperanza dell'Art.16 del D. Lgs. n.36/2021, **la richiesta di tesseramento ad una Federazione Sportiva Nazionale o a Disciplina Associata o a Ente di Nazionale di Promozione sportiva, cui l'associazione è affiliata, deve essere sottoscritta**, oltre che da un genitore, anche dal minore, se ha compiuto i 14 anni di età, esprimendo così, la sua volontà di praticare una qualche attività sportiva.

L'Assemblea è presieduta di norma dal Presidente che la convoca:

- almeno una volta all'anno;
- entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio, per l'approvazione del bilancio;
- ogni qualvolta lo ritenga necessario il Consiglio Direttivo;
- quando ne è fatta richiesta motivata da almeno un decimo degli associati.

Per convocare l'Assemblea, il Consiglio Direttivo si riunisce in seduta, delibera il giorno e l'ora della **prima convocazione** e il giorno e l'ora della **seconda convocazione**, che deve avvenire almeno due ore dopo la prima convocazione.

Art. 17. L'Assemblea, è convocata almeno 10 giorni prima del giorno previsto mediante invio di lettera raccomandata a. r., ovvero consegnata a mano, debitamente controfirmata, a mezzo sms, telefax o e-mail, ovvero con altri mezzi tecnologici che garantiscano la certezza dell'avvenuta ricezione della convocazione e, in subordine, mediante affissione all'Albo della convocazione, almeno 15 giorni prima della seduta assembleare. L'avviso di convocazione deve contenere il giorno, l'ora e sede della convocazione, l'ordine del giorno con i punti oggetto del dibattito. All'Assemblea sono convocati tutti i soci, anche se sospesi o esclusi in attesa di giudizio definitivo dell'Assemblea.

Art. 18. L'Assemblea ha i seguenti compiti:

- discute ed approva il bilancio;
- approva il bilancio sociale quando previsto dalla legge;
- definisce il programma generale annuale di attività;
- procede alla elezione ed alla revoca dei consiglieri, determinandone previamente il numero dei componenti;
- procede eventualmente all'elezione e alla revoca dei componenti dell'Organo di controllo, determinandone previamente il numero dei componenti;
- nomina e revoca, quando previsto, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
- discute ed approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari ed ogni altro eventuale regolamento predisposto dal Consiglio Direttivo per il funzionamento dell'associazione;
- delibera sulle responsabilità dei componenti gli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
- ratifica le delibere del Consiglio direttivo sulla perdita della qualità di socio nei casi a), b) e c) di cui all'art. 11;
- delibera sul ricorso dell'associato contro il provvedimento di esclusione deliberato dal Consiglio direttivo;
- delibera sulle modifiche dell'atto costitutivo e statuto;
- delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'associazione;
- discute e decide su tutti gli argomenti posti all'Ordine del Giorno;
- delibera su ogni altro oggetto attribuito dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto;

Art. 19. L'Assemblea è validamente costituita, in **prima convocazione**, con la presenza di almeno la metà degli associati, presenti in proprio o per delega scritta da conferirsi ad altro aderente anche in calce all'avviso di convocazione; mentre in **seconda convocazione** è valida la deliberazione presa qualunque sia il numero degli intervenuti. Ciascun socio può essere latore di un numero massimo di tre deleghe.

È possibile l'intervento all'Assemblea mediante mezzi di telecomunicazione ovvero l'espressione del voto per corrispondenza o in via elettronica, purché sia possibile verificare l'identità dell'associato che partecipa e vota. Le deliberazioni dell'Assemblea sono prese a maggioranza dei voti.

Art. 20. Per le **modifiche statutarie** l'Assemblea delibera in presenza di almeno tre quarti degli associati e con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

Per lo **scioglimento dell'associazione** e devoluzione del patrimonio, l'Assemblea delibera con il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati.

Art. 21. Nelle delibere di approvazione del Bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità, i componenti del Consiglio direttivo non hanno voto. Per le votazioni si procede normalmente per alzata di mano. Per l'elezione delle cariche sociali si procede mediante il voto a scrutinio segreto su scheda.

Le deliberazioni sono immediatamente esecutive e devono risultare insieme alla sintesi del dibattito da apposito verbale redatto dal Segretario dell'Assemblea e sottoscritto dal Presidente e dal Segretario stesso.

Il Presidente

Art. 22. Il Presidente viene eletto dall'assemblea generale dei Soci; egli è il legale rappresentante dell'associazione ed ha l'uso della firma sociale. Dura in carica quanto il Consiglio Direttivo. E' autorizzato a riscuotere pagamenti di ogni natura e a qualsiasi titolo e rilasciarne quietanza. Può delegare parte dei suoi poteri ad altri consiglieri o soci con procura generale o speciale. In caso di assenza o impedimento le sue mansioni sono esercitate dal Vice Presidente. In casi di oggettiva necessità può adottare provvedimenti d'urgenza sottoponendoli alla ratifica del Consiglio Direttivo, nella prima seduta utile, - come ad es. l'accoglimento con riserva di nuovi associati-.

Il Consiglio Direttivo

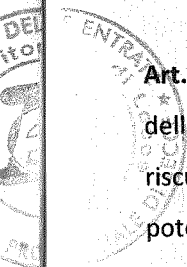
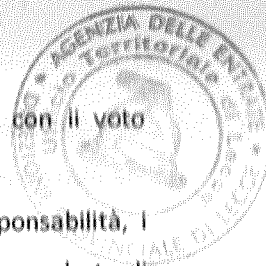
Art. 23. Il Consiglio Direttivo, i cui componenti sono eletti dall'assemblea generale dei soci, è composto dal Presidente che lo coordina e dirige, e da **un minimo di 2 a un massimo di 6 componenti**, eletti dall'Assemblea, fatta eccezione per i primi amministratori che sono nominati dall'atto costitutivo.

Il Consiglio Direttivo dura in carica **quattro anni** e i suoi componenti sono rieleggibili.

Tutti i componenti devono essere scelti tra le persone fisiche associate ovvero indicate, nel Libro Soci.

Non può essere eletto consigliere, e se eletto decade dal suo ufficio, l'interdetto, l'inabilitato, il fallito, o chi è stato condannato ad una pena che importa l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l'incapacità ad esercitare uffici direttivi. Il Consiglio Direttivo, **entro 30 giorni a partire dalla data dell'insediamento**, deve provvedere alla registrazione dell'Atto presso l'Agenzia delle Entrate, competente per territorio; entro trenta giorni a partire dalla registrazione, deve richiedere l'iscrizione del sodalizio, sia nel Registro Unico nazionale del Terzo settore (RUNTS), sia nel Registro Nazionale delle associazioni sportive dilettantistiche (RAS), indicando per ciascuno componente del Consiglio Direttivo, il nome, il cognome, il luogo e la data di nascita, il domicilio e la cittadinanza, nonché a quali di essi è attribuita la rappresentanza dell'ente, precisando se disgiuntamente o congiuntamente; il potere di rappresentanza attribuito al Presidente e/o ad altri componenti del Consiglio Direttivo o a ad altre persone, purché siano Soci dell'associazione.

Art. 24. Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente ogni volta che vi sia materia su cui deliberare, quando ne sia fatta richiesta da almeno un terzo dei consiglieri. La convocazione del Consiglio Direttivo è fatta a mezzo avviso affisso nella sede sociale almeno tre giorni prima della riunione oppure a mezzo e-mail inviata almeno 5 giorni prima della riunione stessa. In casi di urgenza, il Consiglio direttivo può essere convocato anche per le vie telefoniche, con sole 24 ore di preavviso. Le riunioni sono valide quando vi interviene la maggioranza dei consiglieri. Le deliberazioni sono prese a maggioranza dei presenti, e in caso di parità, vale, doppio, il voto del Presidente. Le votazioni sono palesi tranne nei casi di nomine o comunque riguardanti le persone.



Francesca
Angela Pro

Art. 25. Il Consiglio Direttivo è investito dei più ampi poteri per la gestione dell'associazione; pone in essere ogni atto esecutivo necessario per la realizzazione del programma di attività che non sia riservato per Legge o per statuto alla competenza dell'Assemblea dei soci. Nello specifico:

- elegge tra i propri componenti il vice presidente;
- elegge il tesoriere e il segretario;
- attua tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione;
- cura l'esecuzione dei deliberati dell'Assemblea;
- predispone e propone all'Assemblea il programma annuale di attività;
- individua le attività diverse da quelle d'interesse generale esperibili dall'associazione;
- predispone annualmente il bilancio d'esercizio e lo presenta all'Assemblea per la sua approvazione;
- predispone annualmente, qualora previsto dalla legge, il bilancio sociale e lo presenta all'Assemblea per la discussione e la sua approvazione;
- conferisce procure generali e speciali;
- assume e licenzia eventuali prestatori di lavoro fissandone mansioni, qualifiche e retribuzioni;
- propone all'Assemblea i Regolamenti per il funzionamento dell'associazione e degli organi sociali;
- riceve, accetta o respinge le domande di adesione di nuovi soci;
- ratifica e respinge i provvedimenti d'urgenza adottati dal Presidente;
- delibera in ordine alla perdita dello status di socio.

Art. 26. In caso venga a mancare in modo irreversibile uno o più consiglieri, il Consiglio Direttivo provvede alla surroga attingendo alla graduatoria dei non eletti.

Allorché questa fosse esaurita, ovvero inesistente, indice elezioni suppletive per i membri da sostituire. In ogni caso, i nuovi Consiglieri scadono assieme a coloro che sono in carica all'atto della loro nomina. Se vengono a mancare consiglieri in numero superiore alla meta, il Presidente deve convocare l'Assemblea per nuove elezioni.

Il Tesoriere

Art. 27. Al Tesoriere spetta il compito di tenere e aggiornare i libri contabili e di predisporre il bilancio sulla base delle determinazioni assunte dal Consiglio. Al Tesoriere può essere conferito potere di operare con banche e uffici postali, ivi compresa la facoltà di aprire o estinguere conti correnti, firmare assegni di trattenuta, effettuare prelievi, girare assegni per l'incasso e comunque eseguire ogni e qualsiasi operazione inerente le mansioni affidategli dagli organi statutari. Ha firma libera e disgiunta dal Presidente del Consiglio per importi il cui limite massimo viene definito dal Consiglio Direttivo.

Il Segretario

Art. 28. Al Segretario spetta il compito di redigere e tenere aggiornati i verbali delle sedute di Consiglio e di Assemblea che trascrive sugli appositi libri affidati alla sua custodia unitamente al libro soci.

Il Consiglio Direttivo, se composto da solo due membri, elegge, oltre che il Vice Presidente, mentre il secondo componente assumerà la **delega di Segretario/Tesoriere**.

L'Organo di controllo

Art. 29. Qualora i ricavi dell'Associazione superino i limiti indicati dall'articolo 30 del D. Lgs. 117/2017, l'Assemblea elegge un **Organo di Controllo**, anche monocratico (Revisore dei Conti). Ai componenti dell'Organo di controllo si applica l'articolo 2399 del Codice civile. I componenti dell'Organo di controllo devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui all'articolo 2397, comma secondo, del Codice Civile. Nel caso di Organo di controllo collegiale, i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti. L'Organo di controllo vigila sull'osservanza della legge e dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, qualora applicabili, nonché sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento. L'Organo di controllo esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale ed attesta che il **bilancio sociale** - ove previsto qualora ne ricorrano le condizioni previste dal Codice del Terzo Settore - sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui all'articolo 14 del Codice del Terzo settore. Il **bilancio sociale** dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dall'Organo di controllo. I componenti dell'Organo di controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, e a tal fine, possono chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari. L'Organo di controllo può inoltre esercitare, al superamento dei limiti di cui all'art. 31, comma 1, del D. Lgs. 117 /2017, la revisione legale dei conti. In tal caso, l'Organo è costituito da revisori legali iscritti nell'apposito registro. Inoltre l'assemblea dei soci elegge l'**Organo di controllo** qualora lo ritenga opportuno, anche in ragione della complessità delle attività organizzate o in ragione della rilevanza di contributi pubblici da gestire.

Il Revisore dei conti

Art. 30. Posto che il Decreto legislativo n. 36/2021, non prevede alcuna forma di controllo interno, neppure per le associazioni di maggiori dimensioni, questo appare in pieno contrasto con le disposizioni parallele del Terzo Settore (D. Lgs. n. 117/2017), che **impongono l'Organo di Controllo** al superamento di due dei seguenti parametri (articolo 30 CTS):

- ricavi, rendite, proventi o entrate comunque denominate superiori a **220mila euro**;
- attivo dello stato patrimoniale superiore a **110mila euro**;
- dipendenti occupati in media durante l'esercizio pari a **5 unità**.

In caso di superamento, rispettivamente di **220mila euro**; **110mila euro** e/o **12 dipendenti** scatta l'obbligo della **revisione legale dei conti**. In assenza dei limiti su citati, il **Revisore dei Conti**, qualora l'assemblea decida di nominarlo, con funzioni di **controllo**, ha facoltà di partecipare alle sedute del Consiglio Direttivo e può esprimersi sulle decisioni del Consiglio in rapporto alle Norme Statutarie e ai Regolamenti approvati dall'Assemblea. Prima dell'approvazione del Bilancio Consuntivo esamina i giustificativi di spesa e, ove lo ritenga opportuno, redige apposita relazione.

Patrimonio, Esercizio Sociale e Bilancio

Art. 31. Gli esercizi sociali si chiudono il **31 dicembre di ogni anno** e con la chiusura dell'esercizio verrà formato il bilancio che dovrà essere presentato all'assemblea per l'approvazione entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale. Il bilancio è formato dallo stato patrimoniale, dal rendiconto gestionale con l'indicazione



Francesca Roggero

Angela Paoletti

dei proventi e degli oneri dell'associazione e dalla relazione di missione che illustra le paste di bilancio, l'andamento economico e gestionale dell'associazione e le modalità di perseguimento delle finalità statutarie.

In caso di ricavi, rendite, proventi o entrate comunque denominate inferiori a euro 220.000,00 il bilancio può essere redatto nella forma del **rendiconto finanziario per cassa**.

Art. 32. Le entrate dell'associazione sono costituite da:

a) proventi derivanti da:

- dalle quote associative annuale degli associati deliberate dall'assemblea o dal Consiglio Direttivo, se delegato;
- alle quote di iscrizione dei soci e tesserati deliberate dal Consiglio Direttivo;
- dai proventi derivanti dalla organizzazione di manifestazioni o partecipazioni ad esse o da altre iniziative sociali;
- dai proventi derivanti da rapporti di sponsorizzazione, promo-pubblicitari, cessione di diritti e indennità legate alla formazione degli atleti;
- dai proventi derivanti da prestazioni di servizi o somministrazioni, cessione beni, a associati, tesserati, partecipanti e a terzi;
- da eventuali contributi straordinari degli associati o sostenitori;
- a eventuali attività di raccolta fondi.

b) erogazioni liberali e/o contributi di privati, dello Stato, di Enti, di Organismi internazionali, di Istituzioni pubbliche finalizzati al sostegno di specifiche e documentate attività o progetti, nonché dalle quote e/o dei contributi di partecipazione alle attività degli associati e dei tesserati deliberate dal Consiglio Direttivo;

c) da donazioni, lasciti o contributi di qualsiasi genere da parte di terzi;

d) rimborsi derivanti da convenzioni;

e) rendite patrimoniali;

f) da ogni altra entrata che concorre ad incrementare l'attivo sociale;

g) entrate derivanti da eventuali attività commerciali e produttive marginali;

h) ogni altra entrata derivante da attività diverse di cui all'art. 6 del D.lgs. n.117/17 e comunque secondarie e strumentali rispetto a quelle di interesse generale di cui all'art. 3 del presente statuto che a qualsiasi titolo pervenga all'associazione.

L'Associazione potrà esercitare attività diverse da quelle principali, a condizione che abbiano carattere secondario e strumentale rispetto alle attività istituzionali, secondo criteri e limiti definiti con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri o dell'Autorità politica da esso delegata in materia di sport, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottarsi ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400. A titolo esemplificativo e non esaustivo l'associazione potrà svolgere l'attività secondaria di cessione di articoli sportivi, bevande, alimenti ai propri tesserati e/o associati, di raccolta fondi nonché attività ricreative nei limiti stabiliti dal citato Decreto di cui al precedente periodo. Il Consiglio Direttivo documenta il carattere secondario e strumentale delle **attività diverse** rispetto a quelle di interesse generale, a seconda dei casi, nella relazione di missione o in una annotazione in calce al rendiconto per cassa o nella nota integrativa al bilancio.

Art. 33. Il patrimonio sociale è costituito da:

- a) beni immobili e mobili;
- b) azioni, obbligazioni e altri titoli pubblici e privati;
- c) donazioni, lasciti o successioni;
- d) altri accantonamenti e disponibilità patrimoniali.

Art. 34. Il patrimonio sociale deve essere utilizzato, secondo le leggi vigenti, nel modo più opportuno per il conseguimento delle finalità della associazione. Le quote sociali sono intrasferibili. In caso di dimissioni, esclusione o morte di un socio, la sua quota sociale rimane di proprietà dell'associazione. **E' vietata la distribuzione, anche indiretta**, di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

Libri sociali

Art. 35. L'associazione deve tenere i seguenti libri sociali:

- a) libro dei Soci (persone fisiche);
- b) libro degli Enti associati (persone giuridiche);
- c) registro dei Volontari o elenco tesserati come Volontari con l'Organizzazione Nazionale cui l'associazione è affiliata;
- d) libro delle adunanze e delle deliberazioni delle assemblee, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico;
- e) libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio direttivo e di eventuali altri organi sociali.

Pubblicità e trasparenza

Art. 36. Il Consiglio direttivo assicura la sostanziale pubblicità e trasparenza degli atti relativi all'attività dell'associazione, con particolare riferimento ai bilanci o rendiconti annuali ed ai libri sociali obbligatori, ossia il libro soci, il libro delle adunanze e deliberazioni dell'assemblea dei soci, del Consiglio direttivo e, qualora eletto, dell'Organo di controllo. Tali documenti sociali devono essere messi a disposizione dei soci per la consultazione anche nel caso in cui siano conservati presso professionisti di cui l'associazione si avvale. Le richieste di accesso alla documentazione vengono indirizzate al Presidente dell'associazione.

Bilancio sociale e informativa sociale – Il Rendiconto

Art. 37. Se ricavi, rendite, proventi o entrate comunque denominate, sono superiori a 100 mila euro annui, l'Associazione **dovrà pubblicare annualmente** e tenere aggiornati nel proprio sito internet o nel sito internet della rete associativa cui eventualmente aderisce (co. 2, art. 14 D. Lgs. 117/2017) gli eventuali emolumenti, compensi o corrispettivi a qualsiasi titolo attribuiti ai componenti degli organi di controllo e ai dirigenti. L'associazione deve **redigere il rendiconto annuale** e con decorrenza dal **primo gennaio di ogni anno**. Esso è predisposto dal Consiglio Direttivo, viene approvato dalla Assemblea entro 4 (quattro) mesi dalla chiusura dell'esercizio cui si riferisce il bilancio e depositato presso il Registro unico nazionale del terzo settore entro il 30 giugno di ogni anno. E' redatto ai sensi degli articoli 13 e 87 del D. Lgs. 117/2017 e delle relative norme di attuazione e deve rappresentare in maniera veritiera e corretta l'andamento economico e finanziario dell'Associazione. Il Consiglio Direttivo documenta il carattere secondario e strumentale delle attività diverse



Francesca
Pignatelli

di cui all'art.2, a seconda dei casi, nella relazione di missione o in una annotazione in calce al rendiconto per cassa o nella nota integrativa al bilancio. Il **Bilancio Consuntivo** va, dunque, approvato dall'Assemblea Generale dei Soci **entro quattro mesi** dalla chiusura dell'esercizio. In fase di approvazione del Bilancio Consuntivo l'Assemblea può costituire un **Fondo di Riserva Straordinario** per accantonare risorse eventuali avanzi di amministrazione o utili, che **non potranno essere, in ogni caso, distribuiti tra i Soci**, ma che dovranno essere utilizzati nell'Esercizio successivo per far fronte a spese di investimento e di gestione. Il Bilancio è formato dallo stato patrimoniale, dal rendiconto gestionale con l'indicazione dei proventi, sia quelli di carattere istituzionali, e distintamente quelli che rivestono carattere commerciale, altresì degli oneri dell'associazione e dalla relazione di "mission" che illustra le poste di bilancio, l'andamento economico e gestionale e le modalità di perseguimento delle finalità statutarie. **Qualora dovessero verificarsi rendite, provento o entrate comunque denominate, inferiori a euro 220.000,00, il bilancio potrà essere redatto nella forma del "rendiconto finanziario".**

Scioglimento dell'associazione e devoluzione dei beni

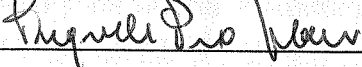
Art. 38. - Lo scioglimento dell'Associazione viene deciso dall'Assemblea con le modalità e le maggioranze previste dell'art. 20, comma 2 dello statuto. In caso di estinzione o scioglimento il patrimonio dell'Associazione **non potrà essere diviso tra i soci** ma, su proposta del Consiglio Direttivo approvata dall'Assemblea, sarà interamente devoluto, previo parere positivo dell'ufficio regionale del Registro Unico nazionale del Terzo settore e salva diversa destinazione imposta dalla legge ad altri enti del terzo settore con i requisiti (iscritti oltre che al RUNTS), anche al Registro Nazionale delle Associazioni Sportive Dilettantistiche) (RAS), in mancanza, alla Fondazione Italia sociale. In nessun caso possono essere distribuiti beni, utili e riserve ai soci. L'Associazione pertanto è tenuta ad inoltrare al predetto Ufficio la richiesta di parere con raccomandata a/r o secondo le disposizioni previste dal D. Lgs. 7 marzo 2005, n. 82.

Art.39. Il Consiglio Direttivo può emanare **Regolamenti** per l'organizzazione ed il funzionamento della Associazione.

Norma finale

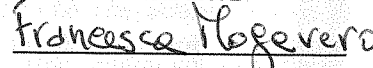
Art. 40. Per quanto non previsto dal presente statuto, si fa riferimento alle vigenti disposizioni legislative in materia, con particolare riferimento al Codice civile, al D. Lgs 117/2017 e ai Decreti attuativi della Riforma dello Sport (Legge n.86/2019) nonché alle loro eventuali integrazioni o variazioni.

IL SEGRETARIO VERBALIZZANTE



(Pasquale Pio GRASSO)

IL PRESIDENTE



(Francesca MOGAVERO)